

In data 12/11/2022 , presso la sede Sociale in Via De Dominicis sc ubicata in Ascoli Piceno , alle ore 16.30 , si sono riunite le seguenti *persone in prima convocazione*.

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Diletti Enrico il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Zampetti Romeo quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere l'assemblea al fine di modificare lo statuto dell'associazione come richiesto dalla normativa vigente e dagli uffici RUNTS. Viene data lettura dello statuto che viene *approvato all'unanimità ed allegato in calce al presente verbale*.

Alle ore 18.30 viene sciolta l'assemblea, i presenti:

Diletti Enrico

Pangklang Chongkon

Pangklang Maria

Leognani Roberto

Zampetti Romeo

Zampetti Giorgio

Lauretani Stefano

Di Giuseppe Luca

Ursan Vasile

## STATUTO

### DELL' ASSOCIAZIONE KUNG FU CLUB ASCOLI SEZ.

### MAURO GIONNI A.S.D./A.P.S

#### Titolo I – Denominazione, sede, scopo e durata

##### 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art Art.90 della legge 289/2002 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Di Promozione Sociale, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KUNG FU CLUB ASCOLI PICENO - SEZ MAURO GIONNI", in sigla "KUNG FU CLUB ASCOLI PICENO - SEZ MAURO GIONNI A.S.D./A.P.S.", qui di seguito detta Associazione.

2. L'Associazione ha sede legale in Ascoli Piceno – Via de Dominicis. L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura qualora rimanga sempre nello stesso comune.

##### 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere f, l, k e t), INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO, FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO, ALLA PREVENZIONE DEL BULLISMO ED ANTIVIOLENZA, AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE, CULTURALE, O RELIGIOSO, ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adopererà per:

- a) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;
- b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- d) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- e) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- g) organizzazione di attività di raccolta fondi

3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative, la parità di genere; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere

Urson  
Voube

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

7. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

### 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## Titolo II – Soci

## 1 – Soci: diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;

b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata

L'adesione all'Associazione comporta:

a) – piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;

b) – la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;

c) - pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;

d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Udron  
Voube

Il socio può in ogni momento visionare i libri sociali dell'associazione sia quelli obbligatori in un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta che quelli facoltativi (qualora l'associazione li abbia) entro lo stesso termine.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) - morosità;
- b) - non ottemperanza alle disposizioni statutarie e ai regolamenti;
- c) - lesione dell'Associazione e/o dei suoi soci attraverso danni morali o materiali;
- d) - comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

### **Titolo III - Organi**

#### **1 - Organi sociali**

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo
- d) l'Organo di Controllo (eventuale)

#### **2 - Assemblea generale dei soci**

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica, consegna brevi manu o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il diritto di voto lo hanno direttamente gli

Arresi  
Varese

4  
128 leggio  
128 leggio

Arresi  
Varese  
128 leggio  
128 leggio



1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
3. Sono compiti del presidente:
  - a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
  - b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
  - c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
  - d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vicepresidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

#### 4 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a sette membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
6. Sono compiti del consiglio direttivo:
  - a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;

Uram

Twister

[illegible]

b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;  
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 2, comma 6, del presente statuto;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

g) tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. 7. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.

8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### 5 - Organo di Controllo

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo ovvero Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts)), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### TITOLO IV - Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale

#### 1 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

#### 2 - Bilancio o rendiconto annuale

Urban  
Varese  
10/09/17  
Rubbio  
10/09/17

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. Qualora necessario, a norma di legge o di regolamenti interni alle organizzazioni nazionali o internazionali cui si sia deciso di aderire, il rendiconto annuale può essere depositato, trasmesso a mezzo posta ordinaria o elettronica, caricato online su piattaforme web.
5. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. 5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

## **Titolo V – Patrimonio sociale**

### **1 – Patrimonio sociale**

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) lasciti e donazioni;
- e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- f) beni di proprietà dell'associazione.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Titolo VI – Clausola compromissoria**

### **1 – Clausola compromissoria e Collegio dei probiviri**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio dei probiviri composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio dei probiviri dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o PEC (laddove anche il destinatario sia dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata) da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

## **Titolo VII – Scioglimento**

### **1 – Scioglimento**

Usson

Vincent

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## Titolo VIII – Norma di rinvio

## 1 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

Auftr. Bus  
 Lampetti Fritz  
 Auftr. Max Georger  
 Klang Maria  
 Auftr. für  
 Decker  
 et Legner  
 A. G. /  
 Bron. Varian



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno  
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno  
Registrato il **21 NOV. 2022**  
al N. **1027** Serie **3**  
**E S E N T E**

Emidio Pagnotti

~~Forma su delega del Direttore Provinciale.~~